

## ART. 29

### FASCE DI RISPETTO PER LA RETE VIARIA

\* Le aree comprese in dette zone sono destinate a costituire fasce di protezione del nastro stradale ai sensi del D.M. 1/4/1968. Devono essere mantenute nella utilizzazione attuale o sistemate adeguatamente a verde e a parcheggi pubblici, percorsi pedonali e ciclabili. Possono essere ammessi chioschi e distributori di carburante nonché, a giudizio insindacabile del Sindaco, su conforme parere della Commissione Edilizia, ad attrezzature per il gioco all'aperto e simili.

\* Su tali aree non sono, di norma, ammesse nuove costruzioni, ricostruzioni, ampliamenti o sopraelevazioni di edifici esistenti, sono ammesse esclusivamente opere di restauro, risanamento, manutenzione straordinaria, ristrutturazione edilizia senza aumento di volume.

\* Per gli edifici rurali esistenti e non più utilizzati a fini agricoli è ammessa la trasformazione a destinazione a residenza temporanea, nel rispetto delle caratteristiche formali originarie.

\* Non è ammesso l'attraversamento di tali aree con strade o in genere con accessi veicolari al servizio delle aree adiacenti, ad esclusione di quelli esistenti o previsti dal P.R.G., e di attraversamenti pedonali.

\* L'Amministrazione, per fondati motivi, può con apposita delibera di C.C., decidere l'apertura di nuovi accessi, senza che ciò costituisca variante al P.R.G.. Le aree comprese in dette zone sono computabili ai fini della edificabilità delle aree agricole limitrofe.

\* Gli edifici rurali, ad uso residenziale e non, esistenti in tale fascia di rispetto sono autorizzati ad aumenti di volume non superiori al 20% del volume preesistente, per sistemazioni igieniche e tecniche con destinazione residenziale; gli ampliamenti dovranno avvenire sul lato opposto a quello dell'infrastruttura viaria da salvaguardare.